



COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE

**N° Registro
Generale 65
N° Registro Area
1
DEL 29/02/2024**

Servizio: SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO : Recupero crediti - Provvedimenti - CIG: B09D6903D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 05.02.2024 relativo alle funzioni tipiche del segretario comunale;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 26 in data 27.2.2024, in ordine a recupero crediti nei confronti di parte soccombente di procedimenti giudiziari (cause presso Tribunale di Cuneo, n. 1013/2017 e n. 794/2018);

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli:
 - o 107 che assegna ai dirigenti (responsabili di servizio, nel caso di questo ente) la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
 - o 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - o 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, riguardanti le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante (d. lgs. N. 36/2023) che pur in assenza di qualificazione, gli enti sono titolati all’affidamento di incarichi per soglie comprendenti il prevedibile importo della presente commessa;

Dato atto che:

- è stato acquisito il preventivo dello studio legale Franco Baudino e associati di Torino nella persona dell’avvocato Marco Andrea Baudino Bessone; i costi iniziali per il recupero ammonterebbero ad euro 200,00 oltre oneri di legge (CPA ed IVA), con possibile evoluzione della spesa in rapporto alle azioni necessarie: euro 1250,00 per espropriazione presso terzi, euro 1.000,00 per espropriazione immobiliare, euro 1000,00 per eventuali spese vive; costi preventivati avendo riferimento ai valori medi tariffari previsti dal DM n. 147/2022, sulla base dello scaglione compreso tra gli euro 5200,00 ed euro 26.000,00 con applicazione di sconto del 10% e senza applicazione del rimborso forfetario del 15%, tenuto conto che si tratterebbe di propaggine dell’attività già in precedenza svolta nella fase di merito, senza necessità dunque dell’attività di studio della pratica;
- il preventivo è senz’altro congruo, tenuto conto del fatto che il ricorso al legale già operativo per le fasi di merito, consente il netto risparmio derivante dall’attività di c.d. studio della controversia, oltre che una sicuramente più efficace e fluida azione esecutiva, stante la conoscenza delle pratiche;
- in merito all’affidamento degli incarichi di patrocinio legale, il quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale si è evoluto; il d. lgs. N. 50/2016, se per un verso ha enumerato gli incarichi legali tra i “contratti esclusi” dall’applicazione del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17, dall’altro sembrava assoggettarli in ogni caso all’applicazione dei principi generali recati dall’art. 4, e tanto ha indotto la giurisprudenza successiva a interrogarsi sulla modalità di conferimento, pur se semplificata, in ossequio ai principi basilari richiamati; il quadro interpretativo è stato viepiù complicato dalla recente presa di posizione sul punto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (6.6.2019, causa C-264/18), la quale ha revocato in dubbio le posizioni assunte dalla giurisprudenza nazionale, valorizzando gli elementi di fiduciarità del rapporto con il difensore; peculiarità, che, viceversa, giustificano la sostanziale estraneità delle procedure di

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

conferimento degli incarichi ai meccanismi di evidenza pubblica; di assoluto rilievo, in sostanziale coerenza, il recente parere Corte Conti Piemonte, n. 54/2021/SRCPIE/INPR;

- Rilevato che detto servizio di assistenza e consulenza legale rientra ora nella casistica dell'art. 56, comma 1, lettera h.1.2 del codice dei contratti pubblici (contratti esclusi);
- Dato atto che:
- la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;
- in applicazione del principio di proporzionalità, è ammesso l'affidamento diretto degli incarichi legali di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici, in applicazione con quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023; – i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h.1.2 possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo;
- il servizio in argomento si configura come prestazione di servizi di natura intellettuale, non di generica attività di consulenza, anzi costituisce patrocinio legale per l'azione esecutiva per il recupero del credito;
- Richiamate le linee guida n. 12, in particolare i punti 1.1.2.1, e 1.1.2.2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018;
- Considerato che non risultano disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento tramite la presente procedura;

Visto l'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n.296 e smi "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che sancisce l'obbligo per tutte le Amministrazioni Pubbliche di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero altri mercati elettronici ovvero con il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che l'importo della commessa è inferiore al limite minimo per il ricorso al mercato elettronico Mepa;

Ritenuto per quanto sopra motivato: – di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.36/2023; – di valutare le offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.108, comma 3 del "Codice dei contratti pubblici";

Ritenuto opportuno individuare nell'avvocato predetto, l'operatore economico con cui formalizzare l'incarico per lo svolgimento del servizio di patrocinio legale, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h.1.2 del D. Lgs. n.36/2023, per il recupero del credito;

Valutato che: – l'avvocato possiede gli elementi necessari conoscitivi per una efficace azione e assistenza legale; – è stato incaricato per la fase di merito; – è professionista con adeguata e comprovata esperienza in materia di diritto amministrativo e diritto del lavoro (vedasi sito www.baudino.it);

Vista la dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94-95-96-97- 98 del D. Lgs. 36/2023 ed in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita a protocollo n.2189 in data 26.02.2024;

Evidenziato che questo ente non dispone di elenchi costituiti di professionisti per incarichi legali, anche in relazione alla media esiguità del contenzioso;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Piemonte, n. 54/2021/SRCPIE/INPR, in merito all'individuazione della tipologia di incarichi da trasmettere alla sezione ai sensi dell'art., 1 comma 173 L. n. 266/2005, e dato atto che il presente affidamento rientra nella tipologia dei c.d. affidamenti "esclusi" a tale fine;

Richiamata altresì, per una compiuta nota di approfondimento della materia alla luce del nuovo codice dei contratti D.lgs. N. 36/2023, la pronuncia della Corte dei Conti, Emilia Romagna, n. 111/2023/VSG, e richiamato altresì il contenuto di articolo di recente dottrina ("i servizi legali ...", di M. Catalano, 10.11.2023), con riferimento anche alla sentenza eurounitaria causa C-265/18 del 6.6.2019;

Dato atto che non vi è avvocatura interna, e dato atto che è stato approvato il piano obiettivi provvisorio (Peg assegnazione risorse economiche) dell'ente, a seguito dell'approvazione del documento di programmazione pluriennale, come da documentazione agli atti;

Richiamato quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. N. 50/2016, in analogia, considerando che si tratta di servizi "esclusi";

Considerato che con l'affidamento diretto si persegue il fine di:

- o poter usufruire della competenza di soggetto di comprovata affidabilità e competenza;
- o non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- o perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo, garantire il buon esito, per quanto possibile stante la ovvia aleatorietà di ogni procedimento giurisdizionale, della difesa/recupero crediti;
- o coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto della regolarità contributiva così come desumibile dal D.U.R.C. on-line in corso di validità come da consultazione telematica in data 28.02.2024 e presente agli atti, con validità sino al 08.06.2024;
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta accantonamento contabile a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale (l'ente adotta contabilità economica);
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ;
- l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima: Tempo previsto per l'inizio delle attività : immediata; Tempo previsto per il completamento : secondo tempistica stabilita dall'autorità giurisdizionale; Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture da emettere in relazione a stadio di esecuzione;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Segretario dell'Ente unitamente all'Ufficio Personale/Finanziario;

Richiamato l'art. 147 – bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi, come da dichiarazione agli atti;

D E T E R M I N A

- La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i..
- Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e la forma del contratto sono quelli esplicitati in premessa.
- Di prendere atto della direttiva della Giunta comunale di cui a deliberazione n. 26/2024, facendo integralmente proprie le motivazioni e considerazioni ivi indicate, e con individuazione del legale nello Studio legale Franco Baudino e Associati, in Torino, partita iva 03807930015, e precisamente nell' avvocato Marco Andrea Baudino Bessone appartenente allo Studio, eleggendo domicilio presso i medesimi in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, anche mediante specifico mandato del rappresentante legale dell'ente, per procedere al recupero del credito di euro 12.956,57, eventuali interessi e accessori ove e per quanto dovuti, nei confronti della controparte nelle cause in premessa richiamate.
- Di disporre impegno di spesa per l'importo presunto (considerando l'intero sviluppo per tutte quante le fasi esecutive) di euro 4.377,36 sul capitolo 1136/1 – 01.11.103 dando atto però che si valuteranno le progressive

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

azioni esecutive previste dalla legge, con ricognizione tempo per tempo degli scenari in essere, ai fini dell'eventuale passaggio da una fase all'altra, da parte del legale di concerto con l'Ente.

- Di formalizzare l'incarico con modalità digitale attraverso invio attraverso piattaforma certificata.
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "amministrazione trasparente".
- Di trasmettere il presente atto alla Compagnia assicurativa incaricata per la tutela legale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
FLESIA CAPORGNO/PAOLO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione
Digitale)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio
FLESIA CAPORGNO/PAOLO